

Disciplinare per la formazione e la gestione dell'Elenco degli esecutori di lavori e opere pubbliche e per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Art. 1. Oggetto.

La Provincia, in applicazione dell'art. 11 del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 27 novembre 2025, per le gare di propria competenza, riguardanti l'esecuzione di lavori e opere pubbliche, nonché i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, può ricorrere, per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti, di cui all'art. 50 del D.Lgs.vo n. 36/2023, ad elenchi di operatori economici appositamente predisposti.

Per gli appalti svolti in qualità di stazione unica appaltante per conto di enti esterni, gli stessi, possono selezionare gli operatori economici tra gli elenchi predetti nel rispetto del principio di rotazione, circoscritto all'interno dell'ente stesso, trasmettendo alla Provincia le imprese selezionate.

L'individuazione non avviene tramite sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, ai sensi dell'art. 50 comma 2 del decreto sopra richiamato, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.

Il presente disciplinare definisce le modalità operative di formazione e utilizzo degli elenchi di operatori in attuazione dei principi contenuti nel richiamato regolamento provinciale.

Art. 2. Formazione dell'Elenco

Gli elenchi di operatori sono formati esclusivamente mediante apposita piattaforma digitale che garantisca l'identificazione dei soggetti e la riservatezza della documentazione prodotta. Gli operatori, pertanto dovranno essere in possesso di casella di posta certificata e firma digitale.

L'elenco, che è sempre aperto, è suddiviso per quanto riguarda gli operatori economici di lavori e opere pubbliche in sezioni, a seconda della categoria di opere generali e specializzate (OG e OS) posseduta dagli stessi operatori, ovvero, per i lavori pubblici di importo pari o inferiore a euro 150.000,00, avendo a riferimento i requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al decreto sopra richiamato; per quanto riguarda i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria si fa riferimento alle categorie di opere di cui al DM 17 giugno 2016.

Durante il periodo di vigenza degli Elenchi ciascun operatore economico può modificare o cancellare la propria iscrizione.

Per l'iscrizione agli elenchi, gli operatori economici accedono alla piattaforma e compilano la modulistica on-line, secondo un percorso guidato. La piattaforma conterrà tutte le necessarie istruzioni di dettaglio.

Le imprese e i professionisti per iscriversi non debbono essere incorsi nei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 3. Principio di rotazione

Per la individuazione degli operatori economici da invitare, iscritti agli Elenchi, si applica il principio di rotazione, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023.

Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate il RUP individua gli operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, per cui *“è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”*.

Nel caso di lavori si fa riferimento alla categoria e classifica SOA, nel caso di servizi tecnici di architettura e ingegneria alle categorie di opere di cui al DM 17 giugno 2016 e alle prestazioni contrattuali richieste (progettazione, direzione lavori, ecc).

Resta inteso che una impresa che risulti invitata per una categoria di lavori con una determinata classifica (OG1 I), ma possieda una classifica superiore (OG1 III), può essere reinvitata, senza alcun impedimento, per gli interventi della classifica superiore; in modo analogo si procede per i servizi di architettura e ingegneria.

Art. 4. Piattaforma telematica

La Provincia utilizza, di norma, per le procedure di propria competenza la PAD dell'Emilia – Romagna: SATER. L'operatore economico facente parte degli elenchi predetti deve pertanto essere iscritto nella piattaforma medesima.

Qualora un operatore economico venga individuato ma non risulti iscritto in SATER non verrà invitato per la presentazione dell'offerta.

Art. 5. Validità temporale dell'Elenco

Gli elenchi hanno validità dal 1 marzo 2026 fino al 28 febbraio 2029. Entro due mesi dalla scadenza della validità dell'elenco verranno date apposite comunicazioni agli operatori economici per procedere all'eventuale rinnovo dell'iscrizione.

Art. 6. Norme finali

A decorrere dal 1 gennaio 2026 si applica il Regolamento provinciale per la Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 27 novembre 2025.